

Il G8 non libera la circolazione

Nel 1985 Belgio, Olanda, Lussemburgo, Germania, Francia e poi Italia hanno firmato un accordo che prevedeva la realizzazione della libera circolazione delle persone (limitatamente ai rispettivi territori) e rafforzava i controlli esterni. Si trattava di una logica conseguenza delle premesse del Trattato di Maastricht e già dell'Atto Unico Europeo del 1986. In uno spazio di mercato comune, poi di mercato unico, la libera circolazione è una componente decisiva: l'integrazione economica ha nella libera circolazione delle persone un corollario fondamentale. La convenzione di Schengen, peraltro, nella sua formulazione del 1990, includeva la creazione di un sistema informatico comune (SIS), l'armonizzazione delle procedure in materia di asilo e di visti, la collaborazione delle polizie nella lotta alla criminalità e al traffico di droga. Con il Consiglio europeo di Amsterdam la convenzione e l'*acquis* Schengen entravano a fare parte del nuovo Trattato, il Trattato di Amsterdam (1997); persino Norvegia e Islanda, paesi che non sono membri dell'UE hanno aderito alle norme di Schengen. Per il G8 è stata prevista, com'è noto, una sospensione temporanea della libera circolazione e, quindi, delle norme di Schengen.

Si è trattato di una sorta di involuzione dello spazio di libera circolazione? No: la convenzione prevedeva fin dal principio la possibilità della sospensione per motivi di ordine pubblico, una misura, per così dire, emergenziale.

Tiziana C. Carena Francesco Ingravalle